

RISOLUZIONE N.54/E

Roma, 7 giugno 2012

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 19, commi da 13 a 23, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni

L'articolo 19, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, ha introdotto, a decorrere dal 2011, un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

L'articolo 19, comma 14, del suddetto decreto legge stabilisce che: *“Soggetto passivo dell'imposta ... è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso ...”*.

L'articolo 19, comma 18, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha introdotto, a decorrere dal 2011, un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, disponendo, al comma 19, che l'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 giugno 2012 sono dettate, tra l'altro, le disposizioni di attuazione dell'articolo 19, commi da 13 a 22. Il suddetto provvedimento prevede, al punto 4.3, che: *Nel caso di immobili – ivi compresi quelli oggetto di operazione di emersione – per i quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione con una società fiduciaria, quest'ultima provvede ad applicare e a versare*

l'imposta dovuta dal contribuente, previa fornitura della provvista da parte dello stesso, entro il suddetto termine.

Per consentire il versamento, mediante il modello F24, delle suddette imposte, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- **“4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”**
- **“4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie”**
- **“4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”**

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “*Erario*”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, con l’indicazione, nel campo “*anno di riferimento*”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

Per i codici tributo 4041 e 4043, in caso di versamento rateale, nel campo “*rateazione/regione/prov./mese rif.*” è riportato il numero della rata nel formato “NNRR” dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”. Per il codice tributo 4042, il campo “NN” non deve essere valorizzato in quanto, il versamento da parte delle società fiduciarie, in base alla provvista ricevuta, è effettuato cumulativamente per tutti i soggetti amministrati.

IL DIRETTORE CENTRALE

